



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice GUIDOLIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2023

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di
procedimento di contrattazione collettiva

ONOREVOLI SENATORI. - La privatizzazione e la contrattualizzazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è un processo iniziato trenta anni fa e non ancora concluso.

Il testo base della riforma, il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha subito nel tempo quattro revisioni strutturali in forza di altrettante leggi di delegazione, più una ulteriore dedicata alla sola dirigenza e, nelle fasi intermedie, vi sono stati numerosi interventi legislativi su aspetti specifici.

A fronte dell'idea iniziale di progressiva unificazione fra impiego pubblico e lavoro privato, si è avuta invece una costante specializzazione della disciplina del lavoro pubblico, ancorché senza ritorni alla previgente disciplina pubblicistica e conservando sempre la natura privatistica della micro-organizzazione e della gestione del personale.

L'evoluzione, inoltre, non è stata univoca, con forti discontinuità tra una legislatura e l'altra, in particolare in dipendenza del maggior o minor grado di fiducia riposto dal legislatore *pro tempore* nella contrattazione collettiva quale strumento idoneo per una regolazione del rapporto di lavoro coerente e sinergica con il processo di efficientamento degli assetti organizzativi e funzionali delle pubbliche amministrazioni. Finalità quest'ultima prioritariamente perseguita in tutte le « stagioni » della riforma unitamente a quella del controllo e della sostenibilità della spesa per il personale.

Di tali problematiche sono emblematiche le differenze di disciplina che si possono rinvenire, con una lettura diacronica del processo di riforma, in particolare in materia di rapporto tra legge e contrattazione collettiva e di partecipazione sindacale.

Attualmente, il testo base della materia è costituito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunemente noto come testo unico del pubblico impiego (TUPI), accompagnato comunque anch'esso dal *corpus* normativo costituito dagli interventi legislativi specifici.

La dinamica « pendolare » negli interventi legislativi attuativi delle varie leggi di delegazione ha riguardato anche gli aspetti procedurali della contrattazione collettiva nazionale, tema attorno al quale ruota anche la non irrilevante questione del tempo per la concreta esigibilità dei benefici del contratto.

È infatti innegabile che le regole sull'espletamento dei vari passaggi di avvio della contrattazione e di controllo sugli esiti della stessa hanno determinato tempi solitamente piuttosto lunghi per la definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali e la loro applicazione.

Se a ciò si aggiunge un ormai abituale notevole ritardo nell'avvio delle stagioni dei rinnovi contrattuali, si può comprendere come, ai fini del ripristino di una situazione di correttezza e, se è consentito, di giustizia, non sia ulteriormente differibile un intervento correttivo di tale situazione, nel senso dell'affermazione della perentorietà e dell'indifferibilità dei termini previsti dal predetto sistema di regole.

Inoltre, l'ormai trentennale esperienza delle dinamiche della contrattazione collettiva, sia di primo che di secondo livello, evidenzia la necessità di alcuni piccoli interventi correttivi per una migliore affermazione del principio della parità delle parti.

Il presente disegno di legge, lungi dal voler costituire un altro intervento legislativo settoriale, persegue le due finalità appena

descritte, mediante la formulazione di interventi correttivi minimi ma efficaci nella suddetta direzione.

Si compone di un unico articolo.

In particolare, la lettera *a*), al numero 1), afferma con maggiore chiarezza il principio di parità delle parti ai fini della contrattazione collettiva integrativa. Inoltre, la medesima lettera *a*), al numero 2), persegue una più chiara affermazione del principio di parità delle parti, chiarendo che la sottoscrizione di contratti collettivi integrativi conformi ai requisiti di legge e di contratto nazionale deve essere cura di entrambe.

La lettera *b*), al numero 1), nella direzione della certezza del rispetto della tempistica prevista dall'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il procedimento di contrattazione collettiva nazio-

nale, ai fini di una tempestiva esigibilità della stessa, rende cogente l'invio dell'atto di indirizzo in caso di inutile decorso del termine per l'espressione delle valutazioni del Governo sull'atto stesso.

La lettera *b*), al numero 2), sempre nella direzione della certezza del rispetto della tempistica prevista dall'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il procedimento di contrattazione collettiva nazionale, ai fini di una tempestiva esigibilità della stessa, rende perentori e indifferibili i termini previsti dallo stesso articolo 47 per il rilascio dei pareri, valutazioni, osservazioni e certificazione cui i termini stessi afferiscono, stabilendo altresì che trascorsi inutilmente tali termini, detti atti si intendono formulati positivamente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40:

1) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: « Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, » sono sostituite dalle seguenti: « La contrattazione collettiva integrativa si svolge »;

2) al comma 3-*quinqüies*, quarto periodo, le parole: « Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere » sono sostituite dalle seguenti: « Non possono in ogni caso essere sottoscritti »;

b) all'articolo 47:

1) al comma 2, ultimo periodo, le parole: « può essere » sono sostituite dalla seguente: « è »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 9-*bis*. Tutti i termini previsti dal presente articolo sono perentori e non possono in alcun caso essere differiti. Trascorsi inutilmente tali termini, le valutazioni, i pareri, le osservazioni e la certificazione, cui i termini stessi afferiscono, si intendono formulati positivamente ».